

Seminario “La riforma del codice dei contratti pubblici: una grande scommessa per il mercato della domanda pubblica” – Roma, Confindustria 19 maggio 2016, ore 14:30

scritto da Marcella Villano | Maggio 16, 2016

✖ Il prossimo giovedì **19 maggio**, alle ore 14.30, presso la sala Pininfarina di Confindustria, Roma, avrà luogo il seminario **“La riforma del codice dei contratti pubblici: una grande scommessa per il mercato della domanda pubblica”**.

Obiettivo dell'evento, organizzato dall'Area Politiche Industriali della Confederazione, è analizzare le principali novità introdotte per imprese e stazioni appaltanti dal nuovo Codice dei contratti pubblici, ossia: un quadro regolatorio semplificato, il ruolo centrale dell'ANAC, la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti, il rating di impresa, la scelta del contraente basata quasi esclusivamente sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il rafforzamento della progettazione, vincoli più stringenti sulle concessioni, il debat public. Ma più in generale, è importante valutare anche i rischi derivanti dalla gestione di una complessa fase transitoria.

Si tratta di una sfida impegnativa, il cui successo sarà misurato in base alla reale capacità del nuovo assetto normativo e regolatorio di dare un positivo impulso al mercato della domanda pubblica, ristabilendo certezza, trasparenza ed

efficienza nell'operato delle stazioni appaltanti, promuovendo la concorrenza e la competitività degli operatori coinvolti, riducendo i costi, rispettando i tempi e prevenendo l'illegalità, tutti aspetti determinanti per l'efficienza del settore.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, operativo dal 19 aprile scorso, sostituisce integralmente il precedente Codice (Dlgs 163/2006) e parte del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010). Quest'ultimo sarà definitivamente abrogato con l'entrata in vigore dell'articolata regolamentazione attuativa e delle Linee guida che l'ANAC dovrà elaborare.

In allegato il programma dei lavori, cui interverranno qualificati rappresentanti delle istituzioni competenti, delle imprese del settore e delle stazioni appaltanti.

Allegati

[progr_appalti1](#)

AUTOTRASPORTO – linee guida operatività Uffici periferici Ministero Infrastrutture e Trasporti

scritto da Marcella Villano | Maggio 16, 2016

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con nota del 15.04.2016, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'operatività degli Uffici periferici del Ministero medesimo. In particolare, impartisce istruzioni relative a:

1. il contenuto delle procedure da porre in essere da parte degli Uffici periferici riguardanti il rilascio o il diniego dell'autorizzazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Albo;
2. quali sanzioni amministrative possono ritenersi applicabili e i relativi procedimenti sanzionatori;
3. l'ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia del provvedimento adottato dagli Uffici a seguito delle suddette procedure.

1. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci con iscrizione al REN e Iscrizione all'Albo

La nota chiarisce che la sola iscrizione all'Albo (l'impresa dimostra i requisiti per l'accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria), nonostante sia procedimento distinto dall'iscrizione al REN, non permette all'impresa di esercitare la professione di autotrasportatore su strada (fatte salve quelle imprese che operano con veicoli fino a 1,5 tonn.): infatti, l'impresa dovrà perfezionare la "sua posizione" con l'iscrizione al REN, dimostrando il requisito dello stabilimento e adempiendo in tal modo a quanto prescritto dal Regolamento (CE) 1071/2009.

Qualsiasi variazione riguardante i dati identificativi dell'impresa e/o i requisiti da essa posseduti che incidano sullo "status" di impresa autorizzata all'esercizio della professione, determina nuovi procedimenti amministrativi/informatici diretti a verificare la sussistenza, il mantenimento o l'adeguamento delle condizioni alle quali la specifica autorizzazione deve essere ovvero è stata rilasciata.

2. Sanzioni amministrative applicabili e relativi procedimenti sanzionatori

Fermo restando che, nelle more di una rivisitazione del quadro sanzionatorio, continuano ad applicarsi le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 395/2000, la nota evidenza che altri profili sanzionatori sono rinvenibili sia nella Legge 298/1974 sia nel Codice della Strada, e che è necessario verificare se le stesse, alla luce del Regolamento comunitario, possano considerarsi effettivamente applicabili.

2.1 Le sanzioni disciplinari ex lege n. 298/1974 e la sanzione accessoria di cui all'art. 179 CDS

L'art. 21 della Legge 298/1974 contiene sanzioni disciplinari "graduate" secondo la gravità della violazione (per es., ammonimento per violazioni di minore gravità e radiazione dall'Albo nel caso di reiterazione nelle violazioni). Tuttavia, tale disposizione, sia perché si richiama a normative non più vigenti, sia perché alcuni obblighi non sono mai entrati a regime, non ha pienamente prodotto i suoi effetti, ovvero quelli di sanzionare le imprese non osservanti la suddetta normativa.

Ad oggi, le sanzioni in cui possono incorrere le imprese di trasporto merci su strada riguardano:

1. la sospensione o revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
2. quelle amministrative pecuniarie, previste dall'art. 19 del decreto legislativo 395/2000;
3. quelle relative alle residue fattispecie, previste dall'art. 21 della Legge 298/1974.

2.2. Sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione

La sanzione della sospensione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione viene applicata al venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, del Regolamento

(CE) n. 1071/2009 (onorabilità, idoneità professionale, capacità finanziaria e stabilimento). L'avvio della procedura deve avvenire nei termini massimi previsti dal paragrafo 1 del suddetto art. 13.

Nel caso di perdita dell'onorabilità dell'impresa, del gestore o di altri soggetti, rileva il disposto normativo dell'art. 6, comma 1, lett. da a) a c), che prevede il ricorso ad uno specifico procedimento, come quello delineato dall'art. 6, par. 2, lett. a) del Regolamento comunitario. Il procedimento si avvia quando vengono inflitte all'impresa, al gestore dei trasporti o ad altri soggetti una condanna, una sanzione o altra misura, attualmente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 395/2000, ovvero quando si abbia conoscenza di una condanna o sanzioni per le infrazioni più gravi previste nell'Allegato IV della disposizione europea. Dal 2017 si dovrà tenere conto anche delle sanzioni gravi classificate dal Regolamento (UE) n. 2016/403.

Ad oggi, le infrazioni di cui all'Allegato IV rilevate in Italia trovano riscontro come fattispecie di violazione prevista dalle disposizioni nazionali sanzionatorie vigenti.

Nelle more di un riordino della normativa nazionale che risponda agli aspetti sanzionatori della normativa UE, la nota sottolinea che:

- i procedimenti per la perdita di onorabilità e per la sospensione/revoca dell'autorizzazione d'impresa sono avviate secondo le modalità previste dalla Legge 7.08.1990, n. 241;
- l'avvio dei procedimenti rientra nelle competenze degli uffici che provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e che gestiscono il REN;
- qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o con dichiarazione di idoneità del

gestore, l'ufficio procede, con provvedimento motivato, a sospendere l'autorizzazione, assegnando all'impresa un termine (entro il periodo temporale previsto dal Regolamento suddetto) per regolarizzarsi;

– in caso di inadempienza dell'impresa, l'ufficio avvierà un ulteriore procedimento per la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di sospensione/revoca dell'autorizzazione, l'impresa può proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Alla revoca dell'autorizzazione consegue la cancellazione dall'Albo.

2.3 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

I funzionari, che rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sono tenuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 395/2000, ad effettuare controlli in merito agli obblighi di comunicazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, notificano all'impresa interessata, entro 90 giorni dall'accertamento, il provvedimento con cui si contesta la violazione. A sua volta, l'impresa che ha ricevuto la notificazione dell'atto di contestazione può, entro 30 giorni, richiedere audizione o presentare scritti difensivi alla Direzione Generale Territoriale (DGT), nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l'impresa.

La DGT, dopo aver esaminato gli eventuali scritti difensivi o verificato elementi emersi nell'audizione, se ritiene immotivata la contestazione, ovvero non sussistano elementi per applicare la sanzione, emette un'ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia all'Ufficio che ha inflitto la sanzione e né è data comunicazione ai soggetti interessati.

L'impresa può, altresì, entro 60 giorni dalla notificazione

della contestazione, provvedere al pagamento in misura ridotta (con modello F23) e fornirne copia all'Ufficio che ha contestato la violazione. In tal caso, il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora, invece, l'impresa non provveda, l'ufficio che ha irrogato la sanzione, accertato il mancato pagamento, trasmette il rapporto alla DGT competente, allegando il provvedimento di contestazione dell'infrazione e la prova dell'avvenuta notificazione dello stesso.

La DGT competente, se ritiene fondato l'accertamento, anche in presenza di scritti difensivi, stabilisce, con ordinanza motivata, l'entità della sanzione pecuniaria (tra il limite minimo e il limite massimo previsto dalla legge), e ingiunge all'impresa responsabile dell'infrazione di effettuare il pagamento. L'azienda, può provvedere entro 30 giorni dalla notificazione al pagamento della sanzione ed estinguere il procedimento sanzionatorio, oppure può non effettuare il pagamento né presentare opposizione al giudice di pace del luogo in cui è accertata la violazione; in questo caso, l'ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo e la DGT che ha emesso tale atto provvede a riscuotere le somme dovute sulla base delle norme per l'esazione delle imposte dirette.

3. Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dagli uffici

Il Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori è l'organo deputato a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avversi i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo e provvedimenti disciplinari adottati dagli Uffici delle Motorizzazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Le decisioni del Comitato Centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione competente.

Il ricorso può essere presentato al Comitato Centrale in presenza di un provvedimento

1. di diniego di iscrizione all'Albo;
2. di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo;
3. di applicazione di sanzioni disciplinari.

Considerando l'iscrizione all'Albo un sub-procedimento volto ad accertare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria in capo alle imprese è, pertanto, di competenza dell'Albo decidere su ricorsi avversi alle tematiche suddette.

Nel caso in cui, invece, un'impresa è già iscritta all'Albo, ma abbia avviato il procedimento per iscriversi al REN, ovvero presentato domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione: ogni provvedimento conseguente a tale domanda, ovvero relativo alla dimostrazione o al venir meno di uno qualunque dei quattro requisiti o che incida sull'autorizzazione già rilasciata, è di competenza della DGT .

Rientrano, pertanto, nelle competenze della DGT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di:

- rigetto della domanda di rilascio dell'autorizzazione;
- sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione;
- dichiarazione dell'idoneità del gestore;
- dichiarazione di perdita dell'onorabilità degli altri soggetti.

In alternativa ai ricorsi al Comitato Centrale dell'Albo o alla DGT, le imprese possono proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica, comunicazione, conoscenza dell'atto impugnato.

Allegati

[Nota+MIT+15.4.2016](#)

CODICE DELLA STRADA: Circolazione senza copertura assicurativa e confisca del veicolo

scritto da Marcella Villano | Maggio 16, 2016

✖ Il Ministero dell'Interno, con nota del 5 maggio scorso, ha fornito un'interpretazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada (CDS), in materia di obbligo di responsabilità civile, ovvero di copertura assicurativa del veicolo.

Nello specifico, la nota si sofferma sull'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi ((in presenza del pagamento in misura ridotta (art. 202 CDS) o in forma scontata del 30% effettuato entro 5 giorni dalla contestazione)) non venga corrisposto il premio di assicurazione valido per almeno 6 mesi, o lo stesso venga pagato oltre il termine di 60 giorni.

Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo. Per superare questa problematica, il Ministero

dell'Interno chiarisce che, in tali casi, è da applicare il meccanismo procedimentale di cui all'art. 21 della L. n. 689/1981. Pertanto, ferma restando l'efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l'autorità amministrativa dovrà emettere un'ordinanza-ingiunzione per fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio assicurativo, scaduto il quale il veicolo è posto sotto sequestro.

L'ordinanza-ingiunzione, pertanto, integra il presupposto procedimentale necessario per disporre della confisca del veicolo anche nel caso in cui, pur in presenza di un pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno 6 mesi. Analoghe considerazioni per l'ipotesi in cui ci sia il pagamento in forma scontata del 30% entro 5 giorni.

Allegati

[Nota+Ministero+Interno+5+maggio+2016](#)

Presentazione Programma TIM #WCAP, a cura di Telecom Italia SpA

scritto da Angelica Agresta | Maggio 16, 2016

 Il 24 maggio prossimo, nella sede di Confindustria Salerno, dalle ore 15.00 alle 17.00, si terrà la presentazione del Programma TIM #WCAP, il corporate accelerator di TIM che seleziona, finanzia e accelera le migliori startup/PMI Innovative in ambito digitale, a cura di Telecom Italia SpA

Tutti gli approfondimenti sono disponibili sul seguente link
<http://www.wcap.tim.it/it>

ATTI Seminario LEAN MANAGEMENT. MIGLIORARE PER CRESCERE 11 maggio 2016, sede

scritto da Marcella Villano | Maggio 16, 2016

 Riportiamo in allegato gli atti del seminario in oggetto.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rispetto agli argomenti trattati durante i lavori.

Allegati

[Possio lean education](#)

[Lamberti – ARTI GRAFICHE BOCCIA](#)

[Giugliano_PRAXI](#)

[Camuffo arte di migliorare salerno 110516 handout](#)

CALL FOR TENDERS SRI LANKA-

INFRASTRUTTURE/ITC – Gara d'appalto per fornitori internazionali- Scadenza 07 luglio p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Maggio 16, 2016

✖ Il Ministero delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali dello Sri Lanka, segnala l'apertura di una gara d'appalto aperto rivolta a gruppi internazionali per progettazione, sviluppo, fornitura, consegna, installazione ed implementazione di un'infrastruttura hardware e software per l'identificazione digitale dei cittadini dello Sri Lanka ed un sistema HTM (Household Transfer Management) – IFB No. MTDI/GOSL/IS/ICB/2016/15.

*La chiusura della gara è prevista per il **07 luglio p.v.***

MODALITÀ DI ADESIONE:

Per maggiori informazioni sul bando e per l'adesione, si invita a consultare il link www.mtdi.gov.lk

Invitiamo quanti aderiranno a **darne cortese segnalazione ai nostri uffici** (Monica De Carluccio tel. 089.200810 – fax 089.338896 -m.decarluccio@confindustria.sa.it), **al fine di consentirci di monitorare le aziende salernitane partecipanti.**

Allegati

[Informativa Sri Lanka 2016](#)

Convegno DLGS. 231/01 e i reati ambientali 12 maggio 2016 – slides disponibili

scritto da Maria Rosaria Zappile | Maggio 16, 2016

 Si informa che sono state pubblicate le slide sul Convegno: “DLGS. 231/01 E REATI AMBIENTALI LA GESTIONE AMBIENTALE IN AZIENDA TRA PROFILI DI RESPONSABILITÀ E ASPETTI GESTIONALI”, svoltosi il 12 maggio in Confindustria Salerno.

Allegati

[Pellegrino \[modalità compatibilità\]](#)

[Barretta \[modalità compatibilità\]](#)

Bando ISI 2015: al via la seconda fase

scritto da Giuseppe Baselice | Maggio 16, 2016

 Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, vi informiamo che, giunte al termine lo scorso 5 Maggio le operazioni di compilazione e salvataggio delle domande per l'accesso ai finanziamenti, parte oggi **12 Maggio 2016** la seconda fase del Bando ISI 2015.

Infatti, a partire dalla data odierna, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

Le date e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande (c.d. *click day*), saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

Prospetto informativo legge 68/99

scritto da Giuseppe Baselice | Maggio 16, 2016



Facendo seguito alle nostre precedenti informative del 23 Febbraio, 21 Marzo e 3 Maggio 2016, si trasmette, in allegato, una prima nota, diramata dal nostro Sistema Centrale, sulla imminente scadenza del termine di presentazione del prospetto informativo ex l.n.68/99 prevista per il 16 Maggio p.v.

Sulle criticità del preannunciato decreto ministeriale ci riserviamo di tornare in un secondo momento.

Facendo seguito alle nostre precedenti informative del 23 Febbraio, 21 Marzo e 3 Maggio 2016, si trasmette, in allegato, una prima nota, diramata dal nostro Sistema Centrale, sulla imminente scadenza del termine di presentazione del prospetto informativo ex l.n.68/99 prevista per il 16 Maggio p.v..

Sulle criticità del preannunciato decreto ministeriale ci riserviamo di tornare in un secondo momento.

Allegati

[Prospetto+informativo+legge+68-+99 \(1\)](#)

MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2016, ORE 9.00 – INCONTRO CON STEFANO FRANCHI – FEDERMECCANICA

scritto da Oreste Pastore | Maggio 16, 2016

 Organizzato dal Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Salerno, si è tenuto in sede un affollato ed interessante incontro con il Direttore Generale di Federmeccanica Stefano Franchi.

Ha introdotto i lavori il Consigliere Antonio Ferraro. Ha presieduto Maurizio D'Arco, Presidente del Gruppo Metalmeccanico.

Si è discussa ed approfondita la proposta di “rinnovamento” contrattuale che la Federazione sta discutendo con le Organizzazioni Sindacali, introducendo molti elementi nuovi nel rapporto di lavoro.

Nel pomeriggio del 10 maggio il Dr. Franchi ha fatto visita alla De Iuliis Macchine di Fisciano, una delle aziende di punta del “sistema” metalmeccanico della provincia di Salerno

Allegati

